
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 22 del 12 Giugno 2008

<p>RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI: GLI EFFETTI DELLE RECENTI ABROGAZIONI</p>
--

Il Decreto Legge n. 97/2008 ha abrogato la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per l'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente nonché gli adempimenti, che sarebbero entrati in vigore dal 15 giugno 2008, relativi all'attestazione del corretto versamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative.

Nella G.U. n. 128 del 3 giugno 2008, è stato pubblicato il **D.L. n. 97 del 3 giugno 2008** che dispone, all'articolo 3, c. 8:

"I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del D.L. 04 /07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248, nonché il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25/02/2008, n. 74, sono abrogati".

Di seguito viene analizzato il contenuto del predetto decreto.

LE NORME ABROGATE

Il DL n. 97/2008 stabilisce l'**abrogazione** delle disposizioni contenute:

- Nei **commi da 29 a 34** dell'art. 35 del D.L. 97/2006 che disciplinavano la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per quanto concerne l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione a contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;
- Nel relativo regolamento attuativo (D.M. n. 74/2008), che aveva definito nel dettaglio la **documentazione** attestante l'assolvimento solidale degli obblighi inerenti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali/assicurativi da parte dell'appaltatore e subappaltatore.

Tali disposizioni sarebbero entrate in vigore il **15 giugno 2008** ed avrebbero imposto alle aziende interessate a contratti di appalto/subappalto il rispetto di una serie di adempimenti operativi al fine di attestare il corretto versamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative relative ai lavoratori coinvolti, pena una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.

L'abrogazione del **comma 34** dell'articolo 35 del D.L. 97/2006 comporta l'**eliminazione** della **responsabilità solidale tra committente e appaltatore** sulle sole **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti operativi.

L'ultimo periodo del comma 34, **ora abrogato**, stabiliva infatti che:

"Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, c. 2 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente".

L'abrogazione disposta dal D.L. n. 97/2008 non riguarda, invece, il **comma 28** del medesimo articolo 35, ai sensi del quale l'**appaltatore** risponde in solido con il **subappaltatore** dell'effettuazione e del versamento delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Ne deriva, pertanto, che **rimane in essere la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore**, mentre decade quella tra committente e appaltatore per quanto concerne le ritenute fiscali.

LE NORME IN VIGORE

Rimane in vigore, inoltre, la responsabilità solidale prevista dall'**articolo 29, c.2** del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 (c.d. Legge Biagi), il quale prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore (o datore di lavoro) è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.